



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 63 del 12.11.2010

OGGETTO: Proroga condono TARSU – Modifiche al Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali – Delibera di G.C. n.89 del 01.10.2010. ESEGUIBILE.

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di novembre, con inizio alle ore 18,30, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta ordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1) SODANO Antonio - Sindaco	X		17) GUERRIERO Sebastiano	X	
2) MARINO Giovanni	X		18) MONDA Raffaele	X	
3) CERCIELLO Michele	X		19) D'OTO Oto		X
4) ESPOSITO MOCERINO Michelangelo		X	20) AMATO Luigi	X	
5) ALLOCCA Giuseppe	X		21) JOSSA Giuseppe	X	
6) PERNA Emanuele	X		22) ESPOSITO Vincenzo		X
7) ODORE Gennaro		X	23) SORRENTINO Sebastiano	X	
8) RICCIARDI Agostino	X		24) PALLADINO Agostino	X	
9) ESPOSITO Sigismondo	X		25) NAPPI Michele		X
10) VACCA Raffaele	X		26) LA GALA Aniello		X
11) ALTARELLI Filippo	X		27) BENEDUCE Celestino		X
12) DEL GIUDICE Massimo	X		28) TERRACCIANO Luigi	X	
13) MONDA Pasquale	X		29) CAPRIO Luigi	X	
14) SASSO Antonio	X		30) DEL GIUDICE Andrea	X	
15) MOCCIA Luigi	X		31) TRAMONTANO Francesco	X	
16) DI MONDA Nicolina		X			

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio geom. Michele Cerciello, assistito dal Segretario Generale dott. ssa Francesca Balletta, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE del CONSIGLIO

geom. Michele Cerciello

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

dr.ssa Francesca Balletta

Per copia conforme all'originale

Marigliano, 23.11.2010

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- ☐ Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.11.2010 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. 2549 REG. PUBBLICAZ.)
- ☐ E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano 23.11.2010

F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il _____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dr.ssa Giuseppa Capone

Il PRESIDENTE passa al 3° punto all'o.d.g. ad oggetto: “proroga condono TARSU – Modifiche al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali – Delibera di G.C. n.89 del 01.10.2010”.

Si dà atto che escono i consiglieri Amato e Beneduce. PRESENTI 22.

Si dà atto che entra il cons. Nappi. PRESENTI 23.

Relaziona in merito l'Assessore alle Finanze, dando lettura della delibera di G.C. n.89 del 01.10.10:

L'assessore al Bilancio e Tributi

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 13 della legge n. 289/2002, questo Comune ha adottato, con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/4/2010, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 14/9/2010, entrambe esecutive ai sensi di legge, il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali;

- tale regolamento prevede che, per poter aderire alla definizione agevolata, i soggetti interessati avrebbero dovuto presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2010, apposita istanza;

- con la predetta deliberazione di C.C. n. 43 del 14/9/2010, si è tenuto conto delle modifiche richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot n. 16974/2010/DF del 21/7/2010 – registrata al prot. gen. al n. 22684 del 29/7/2010;

- il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione n. 43 del 14/9/2010, ha altresì recepito le raccomandazioni emerse dal dibattito per un'ulteriore proroga della definizione agevolata dei tributi locali e della possibilità, a richiesta, di rateizzare anche un importo inferiore ad €. 300,00;

- con il 31 dicembre c.a. si conclude la fase accertativa dell'Ente per il decorso quinquennio;

- con il 31 dicembre 2010 termina la competenza comunale in materia di TARSU che le vigenti disposizioni legislative assegnano all'Amministrazione provinciale e, quindi, entro tale data è necessario predisporre i ruoli;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Vista la legge n. 212/2000;

Visto l'art. 13 della legge n. 289/2002;

Visto il vigente regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/4/2010, così come modificata con deliberazione di C.C. n. 43 del 14/9/2010;

Visti lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento delle Entrate;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di modificare il vigente regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/4/2010, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 14/9/2010, secondo quanto di seguito riportato:

- a) all'art. 5, comma 1, sostituire la data del “30 settembre 2010” con quella del “7 dicembre 2010”;
- b) all'art. 6, comma 2, sostituire la data del “30 settembre 2010” con quella del “7 dicembre 2010”;
- c) all'art. 6, comma 4, sostituire la data del “30 settembre 2010” con quella del “7 dicembre 2010”;
- d) all'art. 7, comma 2, la lettera a) è così sostituita: “l'importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere rateizzato, su richiesta del contribuente, a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 (dodici) rate, con scadenza di ciascuna rata al giorno 30 di ogni mese”.

- di sottoporre la presente proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

L'Assessore Esposito Alaia, ultimata la lettura, fa rilevare che nel Regolamento in questione agli artt. 2, 3 e 4 risulta erroneamente riportato il riferimento legislativo, nel senso che deve leggersi: “L. 296/2006” e non: “D.Lgs. 296/2006”.

Il PRESIDENTE apre la discussione sul presente argomento.

Si dà atto che escono i consiglieri Jossa, Palladino, Sorrentino, Del Giudice A.

PRESENTI 19.

Si dà atto che esce il cons. Nappi. **PRESENTI 18.**

Il cons. PERNA ritiene che debba essere precisato il periodo a cui fanno riferimento gli avvisi di accertamento e cioè gli anni 2005/2009, per cui propone un emendamento ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del Regolamento in questione.

L'Assessore Esposito Alaia ritiene giusto l'emendamento proposto dal cons. Perna.

Si dà atto che entra il cons. Nappi. **PRESENTI 19.**

Seguono gli interventi di vari consiglieri.

Ultimati gli interventi, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. Perna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'emendamento proposto dal cons. Perna, ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali;

PRESENTI N. 19 consiglieri;

Ad unanimità di voti resi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

- modificare i commi 2 e 3 dell'art. 1 del Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, approvato con delibera di C.C. n.15 del 29.04.2010, così come di seguito:

• **comma 2 art. 1:** *“I rapporti tributari, relativi esclusivamente agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo”;*

• **comma 3 art. 1:** *“Non possono ricorrere alla definizione agevolata i contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento, esclusivamente relativi ai tributi per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, divenuti definitivi con prova certa, limitatamente alle fattispecie oggetto di accertamento e per i tributi contemplati dal presente regolamento”.*

A questo punto il PRESIDENTE pone ai voti il presente capo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 89 del 01.10.2010 ad oggetto: “Modifiche al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, approvato con deliberazione di C.C. n.15 del 29.04.2010, così come modificato con deliberazione di C.C. n.43 del 14.09.2010 – Proposta al Consiglio”;

Preso atto dell'emendamento ai commi 2 e 3 dell'art. 1, testè approvato;

Visto l'errore materiale fatto rilevare dall'Ass. Esposito Alaia, nel senso che agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento deve leggersi: **“L. 296/2006”** e non: **“D.lgs. 296/2006”**;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore Finanziario sulla delibera di G.C. di proposta al Consiglio n. 89 del 01.10.2010;

PRESENTI N. 19 consiglieri

Ad unanimità di voti resi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

- di prendere atto dell'errore materiale fatto rilevare dall'Ass. Esposito Alaia, nel senso che agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali deve leggersi: "*L. 296/2006*" e non: "*D.lgs 296/2006*";
- di modificare il suddetto Regolamento, così come di seguito riportato:
 - a) all'art. 5, comma 1, la data del "*30 settembre 2010*" è sostituita con quella del "*07 dicembre 2010*";
 - b) all'art. 6, comma 2, la data del "*30 settembre 2010*" è sostituita con quella del "*07 dicembre 2010*";
 - c) all'art. 6, comma 4, la data del "*30 settembre 2010*" è sostituita con quella del "*07 dicembre 2010*";
 - d) all'art. 7, comma 2, la lettera a) è così sostituita:
"l'importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere rateizzato, su richiesta del contribuente, a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 (dodici) rate, con scadenza di ciascuna rata al giorno 30 di ogni mese".
- di dare atto che il testo definitivo del Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, così come modificato, è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il PRESIDENTE propone di votare l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 19 consiglieri;

Ad unanimità di voti resi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Dr.ssa G/Capone

COMUNE DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA
DEI TRIBUTI LOCALI

**(Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29.04.2010 e modificato con
deliberazione di C.C. n. 43 del 14.09.2010 e successiva n. 63 del 12.11.2010)**

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto	pag. 3
-----------------------	---------------

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

Art. 2 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sugli immobili	pag. 3
--	---------------

Art. 3 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sulla pubblicità	pag. 4
--	---------------

Art. 4 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	pag. 5
---	---------------

Art. 5 Requisiti richiesti per l'accesso all'istanza per la definizione agevolata dei tributi: ICI, ICP, TARSU.	pag. 6
--	---------------

CAPO II

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 6 Definizione agevolata delle liti pendenti: ICI, ICP, TARSU.	pag. 7
---	---------------

CAPO III

Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.

ART. 7 Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere e perfezionamento della definizione agevolata	pag. 8
--	---------------

ART. 8 Rigetto delle istanze della definizione agevolata	pag. 10
---	----------------

ART. 9 Entrata in vigore, pubblicazione, pubblicità e norme finali.	pag. 10
--	----------------

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

Oggetto

1. **Il presente regolamento, adottato in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Marigliano in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**
2. **Non possono formare oggetto della definizione agevolata:**
 - **i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di accertamento;**
 - **i rapporti tributari, relativi esclusivamente agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;**
 - **i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione o con la rateizzazione della somma;**
 - **i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite;**
 - **i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva non impugnati e non impugnabili nei termini di legge.**
3. **Non possono ricorrere alla definizione agevolata i contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento, esclusivamente relativi ai tributi per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, divenuti definitivi con prova certa, limitatamente alle fattispecie oggetto di accertamento e per i tributi contemplati dal presente regolamento.**

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti.

ART. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili - ICI

1. **I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, di seguito denominata ICI, che, alla data del 30 aprile 2010, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore**

imposta dovuta ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31.01.2010, relative alle annualità 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005 con il versamento dell'imposta dovuta, con successiva deduzione di eventuali somme comunque versate e documentate e con esclusione degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche e/o integrazioni.

- 2. Possono definire in maniera agevolata i rapporti tributari pendenti alla data del 30 aprile 2010 e relativi alle annualità 2005-2009, con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'ICI che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del D.Lgs. 504/1992, o essendone esclusi a seguito della soppressione dell'obbligo della dichiarazione, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1 della L. n. 296/06.**

ART. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità

- 1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, di seguito denominata ICP, che, alla data del 30 aprile 2010, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, possono definire le pendenze tributarie e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31.01.2010, relative alle annualità 2009, 2008 e 2007, 2006 e 2005 con il versamento dell'imposta dovuta e con esclusione degli interessi e delle sanzioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche e/o integrazioni.**
- 2. Possono definire in maniera agevolata i rapporti tributari pendenti alla data del 30.04.2010 e relativi alle annualità 2005- 2009, con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'ICP che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista di cui all'art. 8 comma 1 e 2, del D.Lgs. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, L. 296/06.**

ART. 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. **I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di seguito denominata TARSU, che, alla data del 31 gennaio 2010, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/06, possono definire tutte le violazioni commesse e le obbligazioni tributarie pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31.01.2010, relative alle annualità 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005 con il versamento dell'imposta dovuta e con esclusione degli interessi e delle sanzioni previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993, e successive modifiche e/o integrazioni.**

ART. 5

Requisiti richiesti per l'accesso all'istanza per la definizione agevolata: ICI, ICP, TARSU.

1. **Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Marigliano, a pena di decadenza, entro il 7 DICEMBRE 2010, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Marigliano o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza per ciascun tributo che si intende definire in via agevolata, da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:**
 - a. **la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;**
 - b. **la indicazione delle somme versate;**
 - c. **gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza.**
2. **L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:**
 - a. **Per l'ICI: la indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;**
 - b. **Per l'ICP: la indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;**

- c. **Per la TARSU: la indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele.**
3. **Le istanze di definizione agevolata per la regolarizzazione dei tributi locali dovranno essere corredate dalla ricevuta attestante il pagamento.**
 4. **Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica attribuita *ex lege*, dunque persone fisiche e giuridiche.**
 5. **Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta individuati dal presente regolamento.**
 6. **Relativamente alla TARSU non sarà dovuta la maggiore imposta nel caso in cui la differenza tra la superficie denunciata e quella accertabile soggetta alla definizione agevolata non superi il 10% (dieci per cento). L'ufficio tributi, in tal caso, provvede all'aggiornamento della maggiore superficie accertata mediante iscrizione a ruolo delle nuove superfici a partire dal 1° gennaio 2010.**

Capo II

Definizione agevolata delle liti pendenti.

ART. 6

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di: ICI, ICP, TARSU.

1. **Le controversie tributarie riguardanti ICI, ICP, TARSU pendenti al 31.01.2010 e che alla detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con versamento dell'imposta pura, con esclusione degli interessi e delle sanzioni applicate nell'atto impositivo.**
2. **Per usufruire della definizione agevolata di cui al comma 1 del presente articolo, i contribuenti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Marigliano, a pena di decadenza, entro il 7 DICEMBRE 2010, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Marigliano o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, a mezzo della quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 31.01.2010.**
3. **L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 deve contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, la indicazione dell'atto impositivo impugnato, la indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa, con i relativi interessi di mora e sanzioni**

tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di agevolazione.

- 4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata è fissato alla data del 7 DICEMBRE 2010. Detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati mediante apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata. L'Ente comunicherà al giudice competente l'esito della procedura oggetto della definizione agevolata, ai fini della estinzione del giudizio o della sua prosecuzione.**
- 5. La definizione è esclusa per quelle liti riguardanti impugnative di atti di riscossione se non sono stati impugnati nei termini gli atti prodromici.**

Capo III

Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.

ART. 7

Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere e perfezionamento della definizione agevolata.

- 1. L'istanza di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento si perfeziona con il pagamento della somma dovuta che dovrà essere effettuato sul bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dall'Ufficio Tributi intestato al Comune di Marigliano, entro la data comunicata dal Comune quale termine di pagamento.**
- 2. I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:**
 - a. l'importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere rateizzato, su richiesta del contribuente, a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 (dodici) rate, con scadenza di ciascuna rata al giorno 30 di ogni mese”;**
 - b. la scelta del pagamento rateale non comporta l'applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima;**
 - c. la rateizzazione deve essere comunicata dal contribuente entro il termine che il Comune ha fissato per il pagamento, corredando l'istanza di rateizzo con l'attestazione di versamento della prima rata;**
 - d. il mancato pagamento di ogni singola rata, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque,**

verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto n. 639/1910.

- 3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da codesto Ente a mezzo posta raccomandata a/r e, in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata di, la definizione non sarà considerata perfezionata.**
- 4. L'istanza di definizione agevolata non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.**
- 5. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.**

ART. 8

Rigetto delle istanze di definizione agevolata.

- 1. Il Comune di Marigliano provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato non oltre il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative ed incamera le somme versate a titolo di acconto sull'importo successivamente liquidato dall'Ente.**
- 2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può chiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro giorni 30 (trenta) successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.**
- 3. In assenza di rigetto la richiesta si intende accolta ad ogni effetto.**

ART. 9

Entrata in vigore, pubblicazione, pubblicità e norme finali del presente regolamento.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Marigliano.**
- 2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici, stampa locale.**
- 3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto.**
- 4. Del presente regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, salvi i diritti di riproduzione.**
- 5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.**